

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2902

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FALVO

Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte d'appello di Catanzaro, del tribunale amministrativo regionale della Calabria e di una corte di assise d'appello

Presentata il 17 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Istituire in Cosenza una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro e del tribunale amministrativo regionale della Calabria oltre che una corte di assise di appello è una necessità che si impone con la massima urgenza e che rientra nei precisi doveri dello Stato.

È ben noto che il contenzioso giudiziario in questi ultimi anni si è raddoppiato mentre presso la corte d'appello, presso il TAR e la corte di assise d'appello di Catanzaro — che convogliano le controversie dei tribunali di Catanzaro, di Crotona, di Vibo Valentia, di Lamezia Terme, di Cosenza, di Paola, di Castrovillari e di Rossano — il

predetto contenzioso si è più che quadruplicato anche a seguito ed in conseguenza dell'aumento della criminalità e delle nuove competenze pretorili.

Il maggior carico dei procedimenti per oltre il 50 per cento proviene dai tribunali di Cosenza, Paola, Castrovillari, Rossano e determina la pratica impossibilità di smaltire l'enorme arretrato: con conseguenti rinvii delle cause di anno in anno; con prescrizioni dei reati e con decisioni che, spesso, intervengono dopo lustri!

Malgrado l'encomiabile impegno di magistrati, cancellieri, segretari e di tutto il personale, l'amministrazione della giustizia risulta quasi paralizzata per l'ec-

cessivo onere delle controversie in continuo aumento.

Tali gravi difficoltà sono state più volte evidenziate nelle relazioni ufficiali dei più alti responsabili degli uffici competenti e ripetutamente segnalate dai Consigli degli ordini forensi, oltre che dalle amministrazioni provinciali e comunali interessate.

Peraltro la provincia di Cosenza — tra le più vaste d'Italia, con ben 155 comuni, carente di efficienti trasporti — è estesa dal Tirreno allo Ionio e dalla Sila al Pollino, con centri abitati che, ubicati a distanza di oltre 100 chilometri dal capoluogo di pro-

vincia e ad oltre 200 chilometri da Catanzaro, determinano infiniti disagi per i cittadini in essi residenti.

Appare doveroso considerare e risolvere un problema che è di primaria importanza e che, particolarmente in Calabria, è causa di preoccupante allarme sociale.

L'amministrazione della giustizia per essere efficace deve essere rapida, vicina ai suoi fruitori e deve assicurare le imprescindibili garanzie a salvaguardia di legittimi diritti dei cittadini.

La presente proposta di legge, dunque, appare meritevole di sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita in Cosenza una sezione distaccata della corte d'appello di Catanzaro con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Cosenza, Paola, Castrovillari e Rossano.

ART. 2.

1. È istituita in Cosenza una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Cosenza, Paola, Castrovillari e Rossano.

ART. 3.

1. È istituita in Cosenza una corte di assise d'appello.

2. La circoscrizione della corte di assise d'appello di Cosenza comprende i tribunali di Cosenza, Paola, Castrovillari e Rossano.

ART. 4.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a stabilire con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli organi di cui agli articoli 1, 2 e 3 ed a determinare l'organico e le strutture necessarie al loro funzionamento.

ART. 5.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge i giudizi civili, amministrativi e penali rientranti nella competenza degli organi di cui agli articoli 1, 2 e 3 e pendenti davanti alla corte d'appello di Catanzaro, al tribunale amministrativo regionale della Calabria e alla corte di assise d'appello di Catanzaro sono trasferiti, rispettivamente, alla sezione distaccata della corte d'appello, alla sezione staccata del tribunale amministrativo regionale e alla corte di assise d'appello di Cosenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili e amministrative già assegnate a decisione, ai procedimenti penali per i quali è stato già notificato il decreto di citazione ed ai procedimenti di volontaria giurisdizione in corso alla medesima data.